DISCIPLINA ED EQUIPARAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA AGLI ALTRI INSEGNAMENTI

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 7 SETTEMBRE 1945, N. 816

Gli insegnanti di educazione fisica, pur rimanendo una dipendenza tecnica, amministrativa e disciplinare del Comando federale della G.I.L, sono subordinati al capo dell'istituto per l'attivita' che svolgono nella scuola e sono tenuti all'osservanza degli obblighi scolastici derivanti dal proprio insegnamento.

Gli eventuali rilievi sulla loro opera devono essere segnalati dal capo dell'istituto al Regio provveditore agli studi che li comunichera' al Comando federale per gli eventuali provvedimenti.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1942, non più in vigore dal 29 gennaio 1946 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina ed equiparazione dell'insegnamento dell'educazione fisica agli altri insegnamenti
Estremi	Legge 14 novembre 1941, n. 1361
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-ed-equiparazione-dell-insegnamento-dell-educazione-fisica/art-2-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-luogotenenziale-7-settembre-1945-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it